



# DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE

Prof.ssa Annarita Ricci  
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti – Pescara

[annarita.ricci@unich.it](mailto:annarita.ricci@unich.it)

# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Regolamento eIDAS n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE
- Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (in vigore dal 1° gennaio 2006)

# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale ha subito diverse modifiche ed integrazioni
- d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159
- d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
- d.l. 18 ottobre 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. “decreto crescita *bis*”)
- (...) l. 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (art. 1)

# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- d.p.c.m. 22 febbraio 2013
- “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (...)”
- d.p.c.m. 13 novembre 2014
- “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”

# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- d.p.c.m. 3 dicembre 2013
- “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (...)”

# IL DOCUMENTO INFORMATICO E LE FIRME ELETTRONICHE

# IL DOCUMENTO INFORMATICO

- Secondo il CAD il documento informatico è la rappresentazione di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti
- Secondo il CAD il documento analogico è la rappresentazione non informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti

# IL DOCUMENTO

- Il documento informatico è come il documento cartaceo
- L'attributo "informatico" muta la natura del documento
- Documento cartaceo e documento informatico sono due entità ontologicamente diverse

# LA FIRMA DIGITALE

- La firma digitale è come la firma autografa
- L'attributo "digitale" muta la natura della firma
- Firma digitale e firma autografa sono due entità ontologicamente diverse
- La diversità risulta palese, letta la definizione di firma digitale contenuta nel CAD

# LA FIRMA DIGITALE (2)

- Al gesto personalissimo della mano è sostituita la tecnica
- “L’essenza della firma digitale è nell’algoritmo che governa il procedimento di crittografia” (Finocchiaro, La Firma digitale, in Commentario del Codice Civile Scialoja - Branca, Bologna – Roma, 2000)
- L’apposizione della firma si realizza attraverso l’utilizzo di un dispositivo tecnologico e non attraverso un segno grafico di pugno del firmatario

# LA FIRMA DIGITALE (3)

- È definita come un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche
- che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico

# LE FUNZIONI DELLA SOTTOSCRIZIONE

# SOTTOSCRIZIONE

- Funzione indicativa
  - finalizzata a indicare l'autore del documento
- Funzione dichiarativa
  - finalizzata ad attribuire la paternità del documento
- Funzione probatoria
  - finalizzata a far piena prova della **PROVENIENZA** del documento

# SOTTOSCRIZIONE (2)

- Le tre funzioni proprie della sottoscrizione autografa sono assolte dalla firma digitale
- La firma digitale assolve anche la funzione di garantire l'integrità del documento
- La firma digitale è associata al documento e così è in grado di rilevarne eventuali alterazioni

# LE FIRME ELETTRONICHE

# LE FIRME ELETTRONICHE

- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma qualificata
- firma digitale

# LA FIRMA ELETTRONICA

- La firma elettronica è definita come l'insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

# LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- La firma elettronica avanzata consiste in una firma elettronica dotata di specifici requisiti di sicurezza
- Come affermato da autorevole dottrina la firma elettronica avanzata è un PROCESSO
- È una firma elettronica neutrale, non richiedendo l'uso di una particolare tecnologia

# LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- La firma elettronica avanzata è definita come l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico
  - che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario
  - creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

# LA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

- La firma elettronica qualificata è definita come un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma
- Non è una firma neutrale, riferendosi a una tecnologia predefinita

# LA FIRMA DIGITALE

- La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche
- che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico

# LA FIRMA DIGITALE (2)

- Le chiavi componenti la coppia sono tra loro correlate
- La chiave privata è l'elemento della coppia di chiavi, utilizzato dal titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico
- La chiave pubblica è l'elemento della coppia di chiavi, destinato ad essere conosciuto da tutti e pubblicato in apposito elenco, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare

# LA FIRMA DIGITALE (3)

- Al pari della firma elettronica qualificata, non è una firma neutrale
- La definizione di firma digitale è collegata a livelli di sicurezza e ad una tecnologia predefinita

# LA FIRMA DIGITALE (4)

- La firma digitale non consente di identificare il soggetto che materialmente appone la firma ma solo il soggetto che è titolare del dispositivo per l'apposizione della firma
- L'utilizzo della tecnica comporta in questo caso la spersonalizzazione, caratteristica che può dare luogo all'abusiva sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal titolare

# EFFICACIA PROBATORIA

# EFFICACIA PROBATORIA

- Documento informativo privo di firma
- Documento informatico con firma elettronica
- Documento informatico con firma elettronica avanzata
- Documento informatico con firma elettronica qualificata
- Documento informatico con firma digitale

# DOCUMENTO INFORMATICO PRIVO DI FIRMA

- Il valore probatorio è quello previsto dall'art. 2712 del codice civile per le riproduzioni meccaniche
- Secondo l'art. 2712 del codice civile (...)

# DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

- Il valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio
- La decisione dovrà fondarsi sulle caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità, qualità e immutabilità

# DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, QUALIFICATA E DIGITALE

- Il valore probatorio è quello previsto dall'art. 2702 per la scrittura privata
- Secondo l'art. 2702 del codice civile (...)

# PROVA LIBERATORIA

- L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria
- Quale sarà la prova contraria che il titolare del dispositivo dovrà fornire?
- Potrà affermare “la firma non è la mia firma”?

# PROVA LIBERATORIA (2)

- Non può parlarsi di disconoscimento nell'accezione tradizionale dell'espressione
- Il “disconoscimento” non potrà avere ad oggetto la firma, né la scrittura, ma solo l'utilizzo del dispositivo di firma
- La paternità del documento è sostituita dalla responsabilità del e sul documento

**IDONEITÀ A SODDIFARE LA  
FORMA SCRITTA**

# FORMA SCRITTA

- Il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, soddisfano il requisito della forma scritta
- L'art. 1350 del codice civile elenca dal n. 1 al n. 11 specifici contratti e atti che, in relazione al loro oggetto, richiedono la forma scritta *ad substantiam*

# FORMA SCRITTA (2)

- I contratti e gli atti elencati dall'art. 1350 del codice civile (nn. 1 – 12), se conclusi tramite mezzi informatici, richiedono necessariamente la firma elettronica qualificata o la firma digitale
- La firma elettronica avanzata non è sufficiente
- La firma elettronica avanzata può essere utilizzata per tutti “gli altri atti specialmente indicati dalla legge” che richiedono la forma scritta a pena di nullità (n. 13 dell'art. 1350 del codice civile)

# INFINE: I SUGGERIMENTI DI LETTURA

- Finocchiaro, *La firma digitale*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja – Branca*, Bologna – Roma, 2000
- Finocchiaro, *La metafora e il diritto nella normativa sulla cosiddetta “firma grafometrica”*, in *Rivista del diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2013



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

[annarita.ricci@unich.it](mailto:annarita.ricci@unich.it)